



Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013
convertito con modificazione dalla Legge n.
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero della Salute



Regione Autonoma
della Sardegna

ASLSanluri

Stazione appaltante: ATS Sardegna . SC Area Tecnica OR-CA-SA

RdO : rfq_353055 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'affidamento del servizio di "Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva relativi alla realizzazione Nuovo P.O. di San Gavino M.le .

QUESITI AL 22/04/2020

QUESITO N.10 ó Requisiti di capacità Tecnica e Professionale dei componenti il Gruppo di Lavoro

Oggetto: CIG 8244005025 Procedura aperta informatizzata, ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'affidamento del servizio di "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva relativi alla realizzazione del "Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale" ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, del Dm. 07/03/2018 n.49 e del D.Lgs. 81/2008 ó Chiarimento su requisito

In relazione alla procedura di gara in oggetto emarginata, lo scrivente ing. Fabio Mastellone di Castelvetero, con studio in Napoli alla via Stazio n. 3, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 7005 intende chiedere i seguenti chiarimenti in merito alla lex di gara.

In particolare segnala che il Disciplinare di gara, nel regolamentare i requisiti dei concorrenti, prevede che questi ultimi debbano dimostrare tra l'altro l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura (servizi di punta), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. Lo stesso Disciplinare inoltre con riferimento al gruppo di lavoro prevede che il Direttore dei Lavori, DIRETTORE OPERATIVO EDILIZIA, il DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI, il DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI e, infine, il C.S.E. debbano dimostrare, rispettivamente, di aver eseguito:

- per il DL due servizi di direzione lavori nella categoria "Strutture" di importo ciascuno pari ad almeno 0,60 volte l'importo stimato dei lavori di che trattasi ovvero almeno p 4.445.059,43 di opere collaudate;
- per il DIRETTORE OPERATIVO EDILIZIA due servizi di direzione lavori nella categoria "Strutture" di importo ciascuno pari ad almeno 0,60 volte l'importo stimato dei lavori di che trattasi ovvero almeno p 4.445.059,43 di opere collaudate;
- per il DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI due servizi di direzione lavori nella categoria "Impianti meccanici" di importo ciascuno pari ad almeno 0,60 volte l'importo stimato dei lavori di che trattasi ovvero almeno p 4.627.237,39 di opere collaudate;
- per il C.S.E. due servizi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione



Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013
convertito con modificazione dalla Legge n.
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero della Salute



Regione Autonoma
della Sardegna

ASLSanluri

í ..per un importo globale dei lavori ciascuno non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori di che trattasi ovvero a p 23.401.210,24 di opere collaudate.

Il Disciplinare di gara appare incongruente nel senso che comporta una decuplicazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Nello specifico si rileva che:

a) il disciplinare di gara, correttamente, a pagina 20 lett. c), prevede che i concorrenti debbano dimostrare di aver eseguito due servizi di ingegneria e di architettura (servizi di punta) í í per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione in relazione a ciascuna classe e categoria di opere da progettare. Tale previsione ben si concilia con le Linee Guida ANAC n. 1 sui servizi di ingegneria nella parte in cui annoverano, tra i requisiti da richiedere ai concorrenti, anche quelli relativi all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione ..ö;

b) viceversa non si comprende per quale ragione la lex di gara imponga a ciascun componente del gruppo di lavoro di dimostrare l'avvenuto svolgimento di due servizi di punta ciascuno di importo pari ad almeno 0,60 volte l'importo dei lavori di riferimento. La previsione della lex di gara non si concilia con quanto disposto dalle Linee Guida n. 1 secondo cui le Stazioni Appaltanti possono chiedere il requisito dei due servizi di punta per un importo totale e, quindi, non per ciascun servizio di punta, non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Ma vi è di più, in quanto la previsione di tal fatta è censurabile sia perché è fortemente limitativa della concorrenza e della libertà di accesso alla gara, sostanziandosi nell'imposizione di un requisito assolutamente sproporzionato rispetto al valore delle opere da progettare sia perché finisce con il decuplicare i requisiti di accesso alla medesima gara, imponendoli anche ai singoli componenti del gruppo di lavoro. A tal proposito si rammenta che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professione (nel cui novero rientra quello relativo ai due servizi di punta) devono essere posseduti dal concorrente e non dal singolo componente del gruppo di lavoro che, come ben noto, può essere anche un socio/dipendente/ collaboratore su base annua del concorrente il quale, quindi, non deve spendere e dimostrare alcun requisito di capacità economico-finanziaria ovvero tecnico professionale dovendo, viceversa, dimostrare solo quelli di idoneità professionale. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, componente del gruppo di lavoro, può essere, ad esempio, un dipendente della società concorrente dovendo semplicemente dimostrare i requisiti di idoneità professionale (e non di capacità tecnico professionale) di iscrizione all'albo professionale e quello di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008, ma non deve certamente dimostrare l'avvenuta esecuzione dei due servizi di punta, in quanto tale requisito deve essere speso e dimostrato solo dalla società concorrente.

Inoltre le ultime linee guida dell'ANAC aggiornate con delibera n. 417 del 15/05/2019 e già richiamate nel precedente quesito, ritenuto ammissibile da questa Amministrazione, all'articolo relativo ai requisiti di partecipazione 2.2.2. comma C prevede 2 servizi í per un importo totale non inferioreí ..

In ragione di quanto sopra, si invita codesta Amministrazione a voler rettificare il Disciplinare di gara espungendo la parte relativa ai requisiti dei due servizi in capo a ciascun componente del gruppo di lavoro oppure, in alternativa, a voler rettificare tale previsione, prevedendo che l'importo complessivo e non di ciascun servizio non debba superare lo 0,60 della prestazione di riferimento, come previsto dalle vigenti normative sopra richiamate.

Con osservanza

Ing fabio Mastellone di Castelvetero



Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013
convertito con modificazione dalla Legge n.
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero della Salute



Regione Autonoma
della Sardegna

ASLSanluri

RISPOSTA

Con riferimento a quanto segnalato nella richiesta di chiarimento, si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara al punto 7.3 (pagina 21 sesto e settimo capoverso) che precisa:

“Ai fini del raggiungimento della somma minima fissata in relazione ai requisiti per la partecipazione alla presente gara, del presente disciplinare, deve trattarsi di servizi i cui contratti siano in capo al soggetto giuridico concorrente, e non ad esempio ad eventuali singoli soci per le attività da questi svolte come liberi professionisti, fatto salvo che tale limitazione nei requisiti non vale per le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione.

Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati in raggruppamento temporaneo, o con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota parte realizzata dal professionista e solo questa potrà essere valutata ai fini dell'ammissione alla presente gara.

Per quanto sopra esposto non si ravvisa pertanto l'incongruenza indicata nel quesito.

QUESITO N.11 ó Requisiti Fatturato minimo e capacità Tecnica e Professionale, e modulistica

Buongiorno, con riferimento alla procedura oggetto di gara, richiediamo i seguenti chiarimenti:

1) Relativamente al requisito fatturato minimo, questo viene richiesto sia all'art. 7.2 punto a) per € 1.776.821,12 che all'art. 7.3 punto a) per € 3.553.642,24, inoltre nel modello della dichiarazione possesso requisiti a pag. 2 si chiede di dichiarare di avere un fatturato per un importo pari a € 2.825.186,90, si chiede cortesemente di confermare quale sia il requisito minimo richiesto;

2) Relativamente al requisito di cui all'art. 7.3 punto c.I) II) ove si richiede che il Soggetto indicato come D.L. abbia espletato negli ultimi dieci anni due servizi di Direzione Lavori ciascuno pari all'importo di € 10.691.319,03 di opere collaudate, si chiede cortesemente di confermare se trattasi di refuso e che debba intendersi invece che il medesimo abbia espletato, negli ultimi dieci anni, due servizi di Direzione Lavori per l'importo totale pari all'importo di € 10.691.319,03, inteso come somma dei due servizi. Stesso quesito si pone per gli altri soggetti indicati come Direttori Operativi.

In attesa di cortese riscontro si porgono i migliori saluti

RISPOSTA

Si specifica che per il punto:

1) che l'importo minimo relativo alla dimostrazione della capacità economica finanziaria è pari a € 1.776.821,12, mentre per l'importo di cui alla modulistica si evidenzia che trattasi di un mero errore materiale;

2), il riferimento dell'importo minimo annuo pari a € 3.553.642,24 risulta un refuso in quanto erroneamente inserito nel punto 7.3 lettera a, pertanto non va considerato.

Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.3 punto c.I) II) ó II_I) ó II_II) II_III) e III, si precisa che l'importo indicato per ogni categoria va inteso come importo totale dei due servizi da indicare.